

DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2018

479/2018/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE TRAPANI TURBOGAS,
ESSENZIALE PER L'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1035^a riunione del 27 settembre 2018

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04 come successivamente integrato e modificato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/10);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2015, 615/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 615/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 274/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 274/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 741/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 741/2016/R/eel);

- la comunicazione congiunta di E.On Global Commodities SE Italian branch (di seguito: E.On GC) ed EP Produzione S.p.a. (di seguito: EP Produzione), del 13 novembre 2015, prot. Autorità 35313, del 25 novembre 2015 (di seguito: comunicazione congiunta);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 31 marzo 2016, prot. Autorità 10735, del 12 aprile 2016 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di EP Produzione, del 25 ottobre 2016, prot. Autorità 30615, del 26 ottobre 2016 (di seguito: prima comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di Terna, del 19 gennaio 2018, prot. Autorità 1771, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell'Autorità, del 17 luglio 2018, prot. Autorità 21535, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la lettera della DMEA dell'Autorità, del 17 luglio 2018, prot. Autorità 21536, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di EP Produzione, del 24 luglio 2018, prot. Autorità 22276, del 25 luglio 2018 (di seguito: seconda comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di Terna, del 30 luglio 2018, prot. Autorità 22789, del 31 luglio 2018 (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione di EP Produzione, del 3 agosto 2018, prot. Autorità 23475, del 6 agosto 2018 (di seguito: terza comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di EP Produzione, del 9 agosto 2018, prot. Autorità 23800, del 10 agosto 2018 (di seguito: quarta comunicazione EP Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14, prevede che, sino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:
 - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
 - l'Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;

- nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3bis, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14);
- gli utenti del dispacciamento che dispongono di unità essenziali soggette al regime 91/14 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuna delle citate unità, in relazione al periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera b), della deliberazione 521/2014/R/eel e del comma 63.13 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi degli articoli 3 e 4 e i commi degli articoli 63 e 65 citati nel prosieguo sono da considerare relativi, rispettivamente, alla deliberazione 521/2014/R/eel e alla deliberazione 111/06); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- la deliberazione 274/2016/R/eel, in considerazione dell'entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ha stabilito il termine del regime 91/14 alle ore 00:00 del giorno 28 maggio 2016;
- Terna ha pubblicato l'elenco delle unità soggette al regime 91/14 per l'anno 2015, che include, tra le altre, le unità dell'impianto Trapani Turbogas di EP Produzione;
- l'impianto Trapani Turbogas, essenziale ex deliberazione 111/06, è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2015, ai sensi della deliberazione ARG/elt 247/10; ai sensi della deliberazione 521/2014/R/eel, che prevede specifiche norme di raccordo tra il regime 91/14 e i regimi di cui alla deliberazione 111/06, ciascun impianto essenziale ex deliberazione 111/06, se ammesso a uno dei regimi regolati dal Titolo 2 della deliberazione medesima (regimi tipici e regimi alternativi), è soggetto alla disciplina dei menzionati regimi esclusivamente nelle ore in cui non si applica il regime 91/14; nell'anno 2015, dunque, l'impianto Trapani Turbogas è stato soggetto esclusivamente al regime 91/14;
- con la comunicazione congiunta, E.On GC ed EP Produzione hanno:
 - comunicato, tra l'altro, la decorrenza del trasferimento del ruolo di utente del dispacciamento con riferimento all'impianto Trapani Turbogas;
 - congiuntamente richiesto all'Autorità, sulla base degli accordi intercorsi tra le predette società, che sia riconosciuto a EP Produzione l'importo del Corrispettivo per l'anno 2015 relativo all'impianto Trapani Turbogas;
- con la deliberazione 615/2015/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da EP Produzione, ai sensi del combinato disposto dei commi 3.1, lettera aa), e 65.30, l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2015 per l'impianto Trapani Turbogas;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime 91/14; secondo quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 3.1, lettera z), e 65.28, detti documenti

sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;

- con la prima comunicazione EP Produzione, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2015, in relazione all'impianto Trapani Turbogas;
- l'istanza di reintegrazione, avanzata da EP Produzione, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 741/2016/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo per l'anno 2015 agli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali soggetti al regime 91/14, ivi incluso l'impianto Trapani Turbogas;
- il combinato disposto dei commi 3.1, lettera bb), e 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni del regime 91/14;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile, all'Autorità, una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da EP Produzione nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina di riferimento; con la terza comunicazione Terna, l'omonima società ha fornito le informazioni integrative richieste con la seconda lettera DMEA;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il combinato disposto dei commi 3.1, lettera y), e 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo; con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti;
- con la seconda, terza e quarta comunicazione EP Produzione, l'omonimo utente ha fornito i documenti e le informazioni integrative richieste con la prima lettera DMEA, in merito al contenuto dell'istanza di reintegrazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da EP Produzione per l'impianto Trapani Turbogas con la prima, la seconda, la terza e la quarta comunicazione EP Produzione, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per la determinazioni del Corrispettivo:
 - a) i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica nei mercati dell'energia, *ex* comma 65.4, lett. a);
 - b) i proventi netti relativi alla compravendita di servizi nel mercato per il servizio di dispacciamento, *ex* comma 65.4, lett. b);
 - c) i ricavi *ex* commi 65.2 e 65.3.3 (acconti *ex* comma 65.3.9);
 - d) l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 741/2016/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di EP Produzione non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - e) i proventi dovuti al riconoscimento dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
 - f) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- non prevedere alcuna rettifica dei costi fissi ammissibili rispetto a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3.1, lettera y), e 65.22, dal momento che il tasso di indisponibilità dell'impianto Trapani Turbogas, per l'esercizio 2015, come comunicato da Terna, risulta inferiore alla media dei tre esercizi precedenti

DELIBERA

1. di stabilire che Terna riconosca, a EP Produzione, nei termini indicati in premessa e per l'impianto Trapani Turbogas, il Corrispettivo per l'anno 2015, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1 entro il giorno 31 ottobre 2018;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna e ad EP Produzione;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini